



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto
dirigenziale n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità –

Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE
N. 07

Oggetto: Coordinamento sanitario Residenza Protetta – Determinazioni.

Oggi, 11 Novembre 2017, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

Verbalizza il Segretario dell’Ente, Elisabetta Manghisi.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE a far data dal 04.03.2009 l’IPAB – Istituto per Anziani “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è trasformata da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, giusta determinazione dirigenziale n. 93 in data 19.02.2009 del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – della REGIONE PUGLIA, acquisita al protocollo generale di questo Ente il 4.3.2009 al n. 220;

CHE l’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è responsabile della gestione amministrativa della struttura socio sanitaria assistenziale per anziani:
Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” con sede in Castellana Grotte, la cui ricettività complessiva è di n. 53 posti-letto;

CHE la neo costituita Azienda non dispone di un’adeguata dotazione organica, in quanto:
sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del “blocco” delle

assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva “*Circolare assunzioni ASP*” AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, non hanno consentito a questo Ente alcuna provvista di nuovo personale; per conseguenza, l’organico della neocostituita Azienda Pubblica di servizi alla persona “Don Giovanni Silvestri” si compone, sin dall’anno 2009, di sole n. 4 unità lavorative a tempo indeterminato (n.1 Segretario/Ragioniere; n.1 Direttrice socio-assistenziale; n.1 Economo; n.1 Ausiliaria);

CHE la vigente normativa regionale di riferimento delle Residenze Socio sanitarie assistenziali e, specificatamente l’art. 66 del Regolamento Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 e s.m.i., prevede, tra l’altro, espressamente che: *“La struttura deve avere un Coordinatore Sanitario, nella figura di un medico laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti”*;

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 in data 14.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019 ed i relativi allegati, nonché il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2017-2019, assegnandone la gestione al Segretario/Responsabile del Servizio Segreteria –Ragioneria dell’Ente;

CHE nell’ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa adottati dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda è prevista e programmata la spesa per il coordinamento dell’attività socio sanitaria della RSSA;

PRESO ATTO che:

- già con Determinazione n. 33 in data 20.06.2017 del Servizio Segreteria –Ragioneria, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, è stato, fra l’altro, approvato apposito schema di “Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte” (comprensivo dei seguenti allegati: Schema di domanda [**Allegato A**], schema di offerta [**Allegato B**], schema di contratto [**Allegato C**], per il conferimento dell’incarico di cui si tratta per la durata di mesi 15 (quindici);

- tale procedura regolarmente avviata è risultata infruttuosa;

- pertanto, con Determinazione n. 56 in data 24.10.2017 del precitato Servizio, per le motivazioni ivi indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, è stato determinato:

1. **“DI PRENDERE ATTO** della nota in data 11.10.2017, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al n. 799 di prot, con la quale, il Dott. Gaetano Gagliardi, unico candidato partecipante all’ “Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte”, già incaricato delle medesime funzioni, giusta contratto Rep. n. 308/ 22.12.2015 e successiva determinazione di proroga tecnica n. 33/2017, ha comunicato di recedere dal contratto in essere con questa Azienda dandone opportuno preavviso (giorni 30) nei termini all’uopo stabiliti;

2. **DI DICHIARARE**, per l'effetto, la risoluzione per recesso del professionista affidatario del contratto Rep. N.308/22.12.2015 dal giorno 10.11.2017;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'impossibilità di portare a compimento l'iter della Determinazione n. 33 del 20.06.2017 del Servizio scrivente, attesa l'impossibilità di perfezionare l'affidamento nei confronti del Dott. Gaetano Gagliardi a causa della sopravvenuta indisponibilità del prefato professionista;
4. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di concorso";
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dott. Gaetano Gagliardi da Rutigliano, affinché ne abbia piena e completa conoscenza;
6. **DI STABILIRE** che alla presente determinazione venga dato adempimento e di trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Amministrazione di questo Ente per ogni idonea determinazione, seppur temporanea, volta a garantire senza soluzione di continuità le dovute prestazioni di coordinamento sanitario presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" ex art. 66 Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.";

VISTA la nota in data 08.11.2017 prot. n. 908, con la quale il Segretario dell'Ente ha trasmesso all'Ufficio scrivente la precitata Determinazione n. 56 in data 24.10.2017 *"per ogni idonea determinazione, seppur temporanea, volta a garantire senza soluzione di continuità le dovute prestazioni di coordinamento sanitario presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" ex art. 66 Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i."*;

CONSIDERATO che è ormai imminente la risoluzione per recesso del professionista affidatario del contratto Rep. N.308/22.12.2015 avente ad oggetto le prestazioni di coordinamento sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte;

ATTESO l'obbligo cogente di garantire presso la Residenza Protetta per soggetti non autosufficienti le prestazioni del medico laureato e abilitato, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica ovvero l'espletamento delle funzioni di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria della RSSA ed, in particolare, ogni funzione prevista dall'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la somma urgenza con la quale si rende necessario procedere, al fine di assicurare le qualificate prestazioni sanitarie di cui si tratta in favore dei residenti presso la RSSA, risulta incompatibile con i tempi di espletamento di una procedura di gara, tenuto conto del carattere del servizio che non consente interruzioni e che deve essere garantito con continuità;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire gli standard di personale previsti dal R.R. n. 4/2007 per la RSSA, di far ricorso alla collaborazione di un soggetto esterno all'Amministrazione procedendo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo in regime libero-professionale, di natura assolutamente temporanea, regolato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.;

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che così prevede:
"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ((...)) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve

avere preliminarmente accertato l'impossibilità' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, ((...)) oggetto e compenso della collaborazione”;

SPECIFICATO in merito all'affidamento della collaborazione che necessita a soggetto esterno all'Ente che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'Ordinamento a questo Ente, è rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione e coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- ricorre l'impossibilità di utilizzare per l'espletamento dell'attività in questione il personale interno, stante quanto innanzi riportato;
- le prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

VISTA la Legge Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 2.5.2017 recante: *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*;

CONSTATATO che, all'art. 29 co. 6, la precitata legge regionale stabilisce che alla Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani ex art. 66 Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del R.R. n. 4/2007 fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua :

- 1) Il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) I requisiti per l'autorizzazione all'esercizio,
- 3) I requisiti per l'accreditamento istituzionale;

RITENUTO urgente ed imprescindibile, in relazione alla eccezionalità della circostanza sopra rappresentata, nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia *“dell'apposito regolamento”* di cui innanzi, dell'eventuale integrazione dell'organico dell'Ente e delle conseguenti opportune soluzioni organizzative e/o di nuove determinazioni, ai fini del raggiungimento delle finalità aziendali, avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno all'Amministrazione procedendo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo in regime libero-professionale, di natura assolutamente temporanea, regolato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.;

DATO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato si è acquisita la disponibilità del Dott. Allegrini Bartolomeo da Monopoli ad assumere l'incarico *de quo*, mediante n. 3 (tre) accessi settimanali, da espletarsi nel rispetto della normativa innanzi richiamata e secondo le esigenze dell'Ente, per lo stesso compenso onnicomprensivo di € 999,90 mensili oltre IVA come per legge, sin qui corrisposto da questo Ente per le medesime prestazioni;

DATO ATTO che vi è proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità attesa dall'Amministrazione;

VISTI:

- il curriculum vitae presentato dal Dott. Allegrini Bartolomeo da Monopoli, dal quale si rileva che lo stesso è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale sopra richiamata;
- la dichiarazione prodotta di insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di leggi in materia e di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

RITENUTO, altresì, di dover approvare apposito schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto tra le parti;

ACCERTATO che la spesa riveniente dall'adozione del presente atto può gravare a carico dell'apposito Capitolo di PEG 1540 - Bilancio di Previsione 2017/2019 – annualità 2017 per quanto di competenza ed annualità 2018 per la parte restante – epigrafato: “Spese di coordinamento dell'intera attività socio sanitaria della Residenza Protetta”;

DATO ATTO:

che l'incarico *de quo* rientra nella fattispecie degli incarichi per prestazioni professionali per resa di servizi e adempimenti obbligatori per legge, da conferire per ottemperare a disposizioni normative cogenti (in assenza di qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione sullo svolgimento degli adempimenti prescritti), non essendovi all'interno dell'Ente strutture deputate a tali attività (cfr. Circolare N. 19 MEF – RGS – Prot. 79323 del 27/04/2017 – U – Glossario);

che il Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” approvato con deliberazione n. 64 in data 09.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, non si applica agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa disposizione di legge;

che trattandosi di prestazione d'opera rientrante nell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile non necessita di estrazione di CIG;

RIBADITA l'obbligatorietà delle prestazioni *de quo* e la non ipotizzabile interruzione di tale tipo di assistenza, potendosi in quest'ultimo caso prefigurare l'abbandono di persone anziane in struttura assistenziale e pertanto l'omissione di atti dovuti;

DATO ATTO che ricorrono le motivazioni di urgenza previste dall'art. 12 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 15 comma 2, del Decreto Lgs. 33/2013, recante obblighi di pubblicità dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, quali condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

VISTO il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;

VISTA la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

VISTE le linee guida per le ASP diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010;

VISTA la vigente normativa regionale di riferimento delle Residenze Socio sanitarie assistenziali ed, in particolare, l'art. 66 del Regolamento Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.

VISTO l'accordo contrattuale stipulato, in attuazione della L.R. n. 4/2010, art. 10, il 21.11.2011 con la ASL BA, di durata triennale e attualmente in regime di prorogatio;

VISTO il vigente Statuto dell'ASP “Don Giovanni Silvestri”;

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse del presente deliberato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI CONFERIRE**, per le ragioni di cui alle premesse considerazioni, riconoscendone l'assoluta urgenza e necessità per questa ASP, un incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria della RSSA ed, in particolare, di ogni funzione prevista dall'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., al Dott. Allegrini Bartolomeo, da Monopoli, laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari, per mesi 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- DI DARE ATTO** che il citato Professionista ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, mediante n. 3 (tre) accessi settimanali, da espletarsi nel rispetto della normativa innanzi richiamata e secondo le esigenze dell'Ente, con un compenso forfettario mensile lordo di € 999,90, oltre IVA come per legge;
- DI APPROVARE** in questa sede lo schema di convenzione a stipularsi fra questo Ente ed il Dott. Allegrini Bartolomeo, da Monopoli, per la disciplina del rapporto *de quo*;
- DI DEMANDARE** al Segretario dell'Ente Sig.ra Elisabetta Manghisi, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la stipula della convenzione con il Dott. Allegrini Bartolomeo, da Monopoli;
- DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa di € 2.999,70, oltre IVA come per legge e così per complessivi € 3.659,63 all'apposito Capitolo di PEG 1540 - Bilancio di Previsione 2017/2019 – annualità 2017 per quanto di competenza ed annualità 2018 per la parte restante, epigrafato: "Spese di coordinamento dell'intera attività socio sanitaria della Residenza Protetta";
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", del suddetto incarico, quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché alla prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 18, comma 6, legge regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Massimo Licci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 11 NOV. 2017 senza opposizione

Castellana Grotte,

Il Responsabile della Pubblicazione
Domenico INTINI

Il Segretario
Elisabetta Manghisi

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" ED, IN PARTICOLARE, DI OGNI FUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2007 e s.m.i..

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'ASP "Don Giovanni Silvestri",

TRA

Elisabetta Manghisi, nata in Castellana Grotte il 15.2.1958, Segretario - Responsabile di Servizio dell'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte, domiciliata per la sua carica presso la sede aziendale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto dell'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte (C.F. dell'Ente 80006570727);

E

il/la Dr./Dr.ssa _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____, c.f.: _____, P. Iva _____, di seguito Professionista;

premesse

- che il professionista è regolarmente iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di _____;
- che è intendimento delle parti collaborare tra loro in piena autonomia, escludendo ogni vincolo di subordinazione;

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

1. L'ASP "Don Giovanni Silvestri" conferisce al professionista sopra individuato e generalizzato, che accetta, l'incarico di Coordinatore Sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri", comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i..

2. Rientrano, in particolare, nell'oggetto del presente incarico le seguenti responsabilità, attività e funzioni:

- responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti, fermo restando che, nei casi di urgenza in cui il coordinatore sanitario non sia presente in struttura, la RSSA si avvale del posto fisso di guardia medica e/o del servizio "118" del Distretto Sanitario ove è ubicata la struttura;
- coordinamento delle attività relative al servizio paramedico e socio-sanitario con riferimento alle prestazioni e agli interventi previsti dai piani terapeutici degli ospiti;
- costante raccordo con i medici specialisti della ASL competente per territorio e con i medici personali dei residenti;
- cura e sistematica raccolta delle cartelle cliniche;
- attuazione del programma personalizzato per ogni singolo residente riferito alla dietetica, alla prevenzione e alla riabilitazione;

- costante aggiornamento dei piani di intervento terapeutico delle persone residenti;
- compilazione e tenuta dei registri ASL di richiesta per la fornitura di farmaci, delle sostanze stupefacenti e del materiale sanitario;
- gestione del magazzino medicinali;
- gestione delle cartelle sanitarie e comunque dei protocolli di interesse sanitario;
- quant'altro previsto nelle convenzioni e nei protocolli d'intesa con la ASL/BA e nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per quanto di competenza.

Art. 2

1. Il Professionista si impegna a fornire la propria prestazione professionale con diligenza ed adeguatezza, garantendo la propria presenza all'interno della struttura assistenziale nel rispetto degli standard previsti dall'art. 66 del R.R. n. 4/2007/ e s.m.i.
2. L'attività del Professionista sarà svolta in piena autonomia ed indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ASP, configurandosi l'incarico *de quo* come una prestazione di lavoro autonomo, ma comunque previo raccordo ed in coerenza con gli indirizzi dell'ASP.
3. A tal fine, settimanalmente, il professionista sarà tenuto a fornire agli uffici amministrativi dell'ASP, il calendario delle presenze presso la struttura riferite alla settimana successiva.

Art. 3

Il presente incarico ha durata di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4

1. Il compenso spettante al professionista viene stabilito, ritenuto congruo ed accettato tra le parti nella somma complessiva lorda di € _____ /00 oltre IVA c.p.l. e sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, attraverso n. 3 acconti mensili di pari importo su presentazione di regolare fattura fiscale, corredata da specifica relazione sull'attività espletata.
2. Il pagamento sarà regolato mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, recante il visto del Responsabile del Servizio.
3. Le eventuali ritenute d'acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dall'ASP nei termini e secondo le modalità di legge.
4. Il Professionista si impegna, ai sensi della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente dedicato al presente rapporto contrattuale e ad indicare la persona o le persone delegate ad operare sul medesimo.
5. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASP oltre a quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 5

1. Il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
2. Tuttavia, in caso di propria assenza/impossibilità per periodi di durata superiore ai tre giorni consecutivi, da comunicare al Segretario dell'Ente con congruo anticipo e, comunque, almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali e motivati, il professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

Art. 6

1. Il Professionista ha l'obbligo di stipulare e presentare apposita polizza assicurativa professionale per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività da prestare in favore dell'ASP.
2. Copia di tale polizza, con vigenza non successiva alla decorrenza del presente contratto e non inferiore alla durata dello stesso, dovrà essere prodotta all'ASP al massimo entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'incarico, pena la decadenza dallo stesso.
3. L'ASP è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal professionista.

Art. 7

1. Il presente incarico è incompatibile con quello di medico di fiducia di ogni singolo ospite residente.
1. Non sussiste, tuttavia, il diritto di esclusività per cui l'incarico é compatibile con altri incarichi e/o prestazioni conferibili da enti e/o privati, purché non svolti in concorrenza e/o conflitto di interessi con l'ASP e purché non interferiscano e/o limitino le prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 8

1. L'incarico conferito si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e/o qualsivoglia comunicazione, alla scadenza prevista.
2. L'ASP potrà procedere alla revoca immediata dell'incarico nei seguenti casi:
 - a) mancata osservanza, in tutto o in parte, da parte del professionista delle clausole della presente convenzione;
 - b) impossibilità di una o entrambe le parti di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione;
 - c) insorgenza di un motivo di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
 - d) sospensione, cancellazione o radiazione del professionista dall'albo professionale;
 - e) incapacità psico-fisica sopravvenuta del professionista;
 - f) condanna passata in giudicato del professionista per delitto non colposo punito con la reclusione;
 - g) dolo o colpa grave del professionista nell'espletamento del servizio;
 - h) gravi inadempienze da parte del professionista nell'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda il rapporto interpersonale con gli ospiti e con i parenti dei residenti.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'ASP potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4. Nei casi di cessazione anticipata dall'incarico, al professionista spetterà esclusivamente il compenso maturato per le prestazioni rese sino a quel momento.
5. È altresì riconosciuto il recesso per giusta causa del professionista, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e, in ogni caso, in modo da evitare pregiudizio all'ASP. Il mancato rispetto del termine di preavviso e/o l'accertato pregiudizio arrecato, comporterà l'applicazione di una penale pari a 1/3 del compenso di cui al precedente art. 4, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione sono da considerarsi riservati e ne è, quindi, espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa

sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare nel contempo l'ASP al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal vigente ordinamento giuridico.

Art. 10

Il presente contratto è esente da bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

Art. 11

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto la competenza è del Foro di Bari.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP il Segretario
(Elisabetta Manghisi)

Il Professionista

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente e specificamente quanto previsto negli artt. 1, 2, 3,4,5,6,7, 8, 9,10 e 11 del presente contratto.

Il Professionista